



**Regolamento disciplinante la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad enti,
associazioni, comitati, fondazioni e soggetti
pubblici e privati con finalità socialmente utili
senza scopo di lucro**

Approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 11 del 28.07.2026

INDICE

- Art. 1 – Principi generali
- Art. 2 – Accessibilità e pubblicità
- Art. 3 – Finalità
- Art. 4 – Tipologie di intervento
- Art. 5 – Soggetti beneficiari dei finanziamenti
- Art. 6 – Modalità di finanziamento
- Art. 7 – Attività culturali ed educative
- Art. 8 – Attività sportive, ricreative, tutela dell'ambiente e della salute
- Art. 9 – Attività sociali
- Art. 10 – Attività economiche
- Art. 11 – Iniziative a carattere straordinario e non ricorrente
- Art. 12 – Modalità e termini di presentazione delle richieste
- Art. 13 – Criteri di ammissibilità
- Art. 14 – Spese ammesse e modalità di finanziamento
- Art. 15 – Casi di esclusione
- Art. 16 – Termini del procedimento
- Art. 17 – Termini e documentazione per la liquidazione del contributo
- Art. 18 – Rideterminazione contributo
- Art. 19 – Revoca del contributo
- Art. 20 – Responsabilità
- Art. 21 – Applicazione
- Art. 22 – Disposizione transitoria

ART. 1

Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le procedure e le modalità per la concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico ad enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni con finalità socialmente utili e senza scopo di lucro, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione e del territorio della Vallagarina, in conformità allo statuto della Comunità della Vallagarina – di seguito denominata semplicemente Comunità – assicurando la massima trasparenza nell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali sono finalizzate le risorse pubbliche impiegate, fermi restando i principi di economicità, ragionevolezza ed imparzialità fissati dalla Costituzione.

ART. 2

Accessibilità e pubblicità

1. L'osservanza dei criteri, delle procedure e delle modalità individuati dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti amministrativi con i quali viene disposta la concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico da parte della Comunità.
2. La Comunità pone in essere le iniziative più idonee al fine di garantire la più ampia diffusione e conoscenza del presente regolamento.
3. Gli atti amministrativi relativi alla concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico sono pubblicati nell'albo telematico della Comunità per la durata prevista dalla legge, nonché, ricorrendone i presupposti, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.
4. Di tali atti amministrativi ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendo richiesta nelle forme previste dalla legge.

ART. 3

Finalità

1. La Comunità sostiene iniziative ed attività dirette a favorire la coesione sociale, lo sviluppo economico e culturale della

popolazione del proprio territorio, rafforzandone l'unità e il senso di appartenenza.

2. I settori di intervento per i quali la Comunità può concedere contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico sono, di norma, i seguenti:
 - a) culturale ed educativo, valorizzazione delle iniziative a favore delle tradizioni locali e del patrimonio storico-artistico, promozione e conoscenza del territorio della Comunità della Vallagarina;
 - b) sportivo e ricreativo, tutela dell'ambiente e della salute;
 - c) sociale, politiche familiari e giovanili, volontariato per la protezione civile o per l'assistenza socio-assistenziale per il territorio e solidarietà;
 - d) sviluppo turistico ed economico.
3. Gli interventi contributivi sono finalizzati unicamente a contribuire alle spese per la realizzazione di manifestazioni e iniziative particolarmente significative o per il raggiungimento di obiettivi specifici riconosciuti di pubblico interesse per il progresso civile della collettività e che abbiano valenza sovracomunale, e/o d'ambito territoriale della comunità di valle o provinciale. Sono altresì ammesse a contributo le spese di investimento effettuate dai medesimi soggetti di cui al successivo articolo 5, funzionali al perseguimento degli scopi sociali per svolgerne l'attività e per le finalità di cui sopra.
4. Sono escluse le iniziative che non diano un diretto e prevalente risalto ad un interesse pubblico o quelle ritenute carenti per impostazione programmatica, metodologica o tematica. Sono altresì escluse le iniziative rivolte esclusivamente o prevalentemente all'ambito interno del soggetto richiedente (c.d. iniziative autoriferite) o provenienti da soggetti che abbiano pendenze finanziarie con la Comunità.

ART. 4

Tipologie di intervento

1. L'intervento della Comunità può avvenire attraverso le seguenti modalità:
 - a) **patrocinio gratuito;**
 - b) **concessione di contributi;**
 - c) **compartecipazione nelle iniziative.**
2. I soggetti beneficiari di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico devono essere intestatari di regolare posizione fiscale.

3. Non è ammessa alcuna concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico a favore di privati mancante di pubblico interesse e di ricaduta sul territorio.

ART. 5

Soggetti beneficiari dei finanziamenti

1. Ai finanziamenti di cui al presente Regolamento possono accedere esclusivamente soggetti senza fine di lucro.
2. Possono presentare domanda di finanziamento i sottoelencati soggetti:
 - a) Enti pubblici e società a controllo pubblico;
 - b) Enti del Terzo Settore (ETS) e Enti privati quali associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, nonché associazioni non riconosciute, cooperative e comitati, che esercitino prevalentemente la propria attività e svolgano iniziative di specifico interesse in favore della comunità locale.
 - c) Cooperative e cooperative sociali iscritte ai relativi elenchi provinciali;
 - d) Società sportive dilettantistiche (SSD) non lucrative e Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD);
 - e) Istituti scolastici.
3. I progetti devono avere ricaduta diretta o indiretta sul territorio della Comunità della Vallagarina.
4. In casi particolari, adeguatamente motivati, la concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico può essere disposta a favore di enti o associazioni al fine di sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità, italiane o straniere, colpite da calamità o da altri eventi eccezionali.

ART. 6

Modalità di finanziamento

1. Il **patrocinio gratuito** deve essere richiesto al Presidente della Comunità e permette l'utilizzo dello stemma e del nome della Comunità della Vallagarina per le attività specifiche.
La domanda del patrocinio deve essere presentata prima dello svolgimento dell'iniziativa, indicando i seguenti elementi essenziali:
 - denominazione dell'iniziativa;
 - tempi e luoghi di svolgimento;
 - finalità dell'iniziativa;

– programma e modalità di svolgimento.

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso. Il patrocinio concesso dalla Comunità deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con cui provvede alla promozione dell'iniziativa, recando su tutto il materiale pubblicitario il logo dell'Ente e la seguente dicitura: *“con il patrocinio della Comunità della Vallagarina”*.

2. La **concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico** può essere disposta dalla Comunità a favore dei soggetti di cui all'art. 5 e in particolare:
 - a) enti pubblici e privati, per le attività che gli stessi esplicano, senza fini di lucro, a beneficio della popolazione e del territorio della Vallagarina;
 - b) associazioni, fondazioni ed altre istituzioni che esercitano prevalentemente la loro attività, senza fini di lucro, in favore della popolazione e del territorio della Vallagarina.
3. La **compartecipazione** deve prevedere il coinvolgimento diretto della Comunità nelle fasi di definizione dei contenuti e/o di coordinamento e/o di attuazione delle iniziative proposte, le quali devono risultare conformi agli obiettivi stabiliti dai documenti programmatici della Comunità stessa.
4. I contributi, i finanziamenti ed i benefici di carattere economico devono essere concessi sul disavanzo risultante dal prospetto economico dell'iniziativa.

ART. 7

Attività culturali ed educative

1. L'intervento della Comunità per promuovere e sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative, ivi comprese quelle di conoscenza del territorio della Vallagarina, è rivolto principalmente:
 - a) a favore dei soggetti che svolgono attività permanente in ambito culturale ed educativo nell'ambito del territorio della Vallagarina, ivi comprese le iniziative extra scolastiche destinate agli alunni delle scuole dell'infanzia, delle scuole elementari e delle scuole medie inferiori e superiori;
 - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono attività teatrali, musicali, artistiche e/o letterarie nel territorio della Vallagarina;

- c) a favore di soggetti che organizzano convegni e manifestazioni che rivestono rilevante interesse per il territorio della Vallagarina e per la sua valorizzazione;
 - d) a favore di soggetti che promuovono scambio di conoscenze educative e culturali con altre comunità nazionali o straniere.
- 2. L'eventuale concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico viene in ogni caso disposta in considerazione dell'effettiva rilevanza culturale ed educativa che l'attività o l'iniziativa rivestono per la popolazione del territorio della Vallagarina, nonché dei benefici diretti che le stesse sono in grado di apportare.

ART. 8

Attività sportive, ricreative, tutela dell'ambiente e della salute

- 1. L'intervento della Comunità a sostegno delle attività sportive è finalizzato alla promozione della pratica dello sport dilettantistico e della formazione educativa e sportiva dei giovani.
- 2. La Comunità interviene inoltre a sostegno di enti ed associazioni che, senza finalità di lucro, curano la pratica di attività sportive, fisico-motorie, ricreative e del tempo libero in favore della popolazione del territorio della Vallagarina, con particolare riguardo ai giovani, agli anziani e alle persone con disabilità, in un'ottica di inclusione sociale;
- 3. Gli interventi della Comunità a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali sono principalmente finalizzati:
 - a) alla protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alla promozione del rispetto e della salvaguardia dei valori naturali ed ambientali.

ART. 9

Attività sociali

- 1. La Comunità sostiene enti e associazioni senza scopo di lucro che operano per la prevenzione e il contrasto del disagio sociale, la promozione del benessere collettivo e il supporto a persone in stato di bisogno.
- 2. La concessione di contributi o altri benefici economici è subordinata alla rilevanza sociale ed educativa delle iniziative per il territorio della Vallagarina e alla loro capacità di generare benefici diretti per la popolazione locale.

3. La Comunità sostiene le attività e iniziative realizzate dai Comuni appartenenti al territorio della Vallagarina nei settori sociale, politiche familiari e giovanili, della solidarietà e dell'inclusione sociale.
4. Per le *attività socio-assistenziali*, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e ai sensi della L.P. n. 13/2007, la Comunità valorizza l'apporto dei soggetti privati e del Terzo Settore nell'attuazione delle politiche sociali.
Per le tipologie di contributo, i criteri e i termini procedurali, il presente Regolamento rinvia alle disposizioni della normativa di settore sotto riportata:
 - a) Contributi per servizi e interventi in partenariato (ex art. 36-bis, L.P. 13/2007): sono concessi ai soggetti di cui all'art. 3, c. 3, lett. d) e d-bis) della medesima Legge. Modalità, termini e criteri di valutazione sono definiti in appositi bandi approvati dal Servizio Socio-Assistenziale della Comunità.
 - b) Contributi per attività di promozione sociale (ex art. 37, L.P. 13/2007): sono finalizzati al sostegno delle spese di funzionamento degli enti di cui all'art. 3, c. 3, lett. d) della medesima Legge. L'erogazione avviene tramite bandi specifici approvati dal Servizio Socio-Assistenziale della Comunità, che ne definiscono criteri e scadenze.
 - c) Contributi per progetti innovativi o sperimentali (ex art. 38, L.P. 13/2007): volti a sostenere attività di particolare rilevanza territoriale. Tali contributi sono disciplinati dalle "Linee guida per la programmazione e realizzazione di interventi di welfare innovativi" (Allegato A9 del Piano Sociale di Comunità) e dal relativo regolamento attuativo.

ART. 10

Attività economiche

1. L'intervento della Comunità a sostegno delle attività e delle iniziative nei settori economici è finalizzato a promuovere in particolare:
 - a) l'organizzazione di esposizioni, rassegne e simili che rivestono rilevante interesse per la popolazione e la valorizzazione del territorio della Vallagarina, in particolare nell'ambito dell'agricoltura, del turismo, del commercio e dell'artigianato locale;
 - b) l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine del territorio della Vallagarina, del suo patrimonio storico e delle produzioni tipiche locali, che abbiano come fine l'incremento dei flussi turistici.

Art. 11

Iniziative a carattere straordinario e non ricorrente

1. Le iniziative e manifestazioni che hanno carattere straordinario, non ricorrente con rilevanza provinciale, regionale, nazionale e/o internazionale, organizzate nel territorio della Comunità della Vallagarina e per le quali l'Amministrazione ritenga che sussista un interesse generale della Comunità tale da giustificare, su richiesta dei soggetti richiedenti, un intervento dell'Ente, possono essere ammesse a contributo se esiste in bilancio la disponibilità di mezzi finanziari necessari. Al riguardo i soggetti richiedenti devono presentare i documenti di cui all'art. 12 c. 2, entro la scadenza prevista all'art. 12 c.5.
2. La documentazione sopra indicata viene sottoposta al Comitato Esecutivo che, unitamente al Presidente, ne determina l'assegnazione sulla base della rilevanza dell'iniziativa rispetto agli scopi statutari della Comunità, prescindendo dai criteri di ammissibilità previsti dal successivo art. 13.
3. Per quanto riguarda la liquidazione del contributo concesso si rinvia alle disposizioni del successivo art. 17.

ART. 12

Modalità e termini di presentazione delle richieste

1. Le richieste di contributo devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Comunità.
2. In particolare i soggetti interessati alla concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico sono tenuti a presentare la seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa dettagliata dell'attività oggetto del contributo, specificando, nel caso di iniziative, denominazione, data e luogo di svolgimento, modalità organizzative, numero di partecipanti (preventivato), obiettivi, benefici attesi per la Comunità della Vallagarina (fattori sociali, economici o culturali) nonché tutti quegli elementi che possano concorrere a motivare la concessione del finanziamento da parte della Comunità;
 - b) idoneo materiale informativo;
 - c) bilancio preventivo indicante le spese (per le spese non documentabili: cancelleria, telefono, posta, ecc., il limite di spesa ammissibile è fissato nel limite massimo del 10% delle rimanenti voci di spesa), le entrate (con chiaramente indicata l'entità di eventuali disponibilità finanziarie proprie del richiedente, nonché l'entità di eventuali contributi o sponsorizzazioni da Enti pubblici o

privati e l'entità di altre forme di introiti che vengono richiesti o che si prevede di ottenere) ed il disavanzo previsti per la manifestazione e/o iniziativa o per l'effettuazione di spese di investimento per lo svolgimento dell'attività o la realizzazione di specifiche manifestazioni/iniziative

- d) dichiarazione di assenza di cause ostative alla concessione di contributo previste dalla legge o dal presente regolamento.

Le domande prive degli elementi indispensabili per lo svolgimento dell'istruttoria non verranno esaminate.

3. La domanda redatta sugli appositi moduli e in regola con l'imposta di bollo, è trasmessa alla Comunità secondo le seguenti modalità alternative:
 - a) consegna a mano presso gli uffici;
 - b) a mezzo lettera raccomandata; in questi casi fa fede, ai fini delle scadenze e ad ogni altro fine di legge e di regolamento, la data di ricezione presso il protocollo della Comunità.
 - c) a mezzo posta elettronica certificata (Pec) del soggetto richiedente.
4. Ad avvenuta acquisizione della documentazione sopra indicata, il Comitato esecutivo della Comunità della Vallagarina, unitamente al Presidente, provvederà alla relativa valutazione ai fini dell'eventuale concessione del contributo.
5. Le domande di finanziamento a valere sul presente regolamento devono essere presentate
 - **entro il 28 febbraio** di ciascun anno per le iniziative da svolgersi nel periodo 1° maggio – 31 agosto dell'anno in corso;
 - **entro il 30 giugno** di ciascun anno per le iniziative da svolgersi nel periodo 1° settembre – 31 dicembre dell'anno in corso;
 - **entro il 31 ottobre** di ciascun anno per le iniziative da svolgersi nel periodo 1° gennaio – 30 aprile dell'anno seguente. Tali termini non si applicano alle domande inerenti alle attività e alle iniziative alle quali la Comunità partecipa ai sensi dell'art. 6 comma 3 del presente regolamento.
6. In deroga a quanto stabilito dai predetti commi, l'Amministrazione può accogliere eventuali ulteriori domande di finanziamento presentate dopo le due scadenze di cui al comma precedente nel caso in cui le ritenga meritevoli e vi sia adeguata disponibilità residua sullo stanziamento di bilancio. In questo caso le domande devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.
7. Non possono essere presentate domande di contributo per iniziative già realizzate o in corso di svolgimento alla data di presentazione della domanda.

ART. 13

Criteri di ammissibilità

1. La concessione, con relativa quantificazione, di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico viene disposta dalla Comunità, oltre a quanto già individuato negli articoli precedenti in riferimento a ciascun settore, sulla base dei seguenti criteri di carattere generale:
 - a) la valenza sovra comunale dell'attività o dell'iniziativa proposta;
 - b) la coerenza dell'iniziativa con gli obiettivi specifici della Comunità in materia sociale, economica, culturale, ambientale;
 - c) la partecipazione, nelle fasi di programmazione, organizzazione e gestione, di più soggetti;
 - d) il coinvolgimento del mondo giovanile o il coinvolgimento di soggetti diversamente abili;
 - e) la capacità di autofinanziamento ed il grado di diversificazione delle fonti di finanziamento;
 - f) il numero dei volontari coinvolti;
 - g) il possesso di una certificazione Family Trentino;
 - h) l'ampiezza della potenziale utenza coinvolta;
 - i) il grado di innovazione dell'attività o dell'iniziativa proposta;
 - j) l'eventuale concorrenza di altre agevolazioni pubbliche;
 - k) l'entità complessiva delle spese ed il rapporto fra entrate ed uscite.
2. In presenza di più domande presentate dal medesimo soggetto, l'Amministrazione si riserva di finanziarne più d'una, previa verifica della qualità progettuale di ciascuna istanza. L'ammissibilità di più contributi resta comunque condizionata alla disponibilità finanziaria e alla priorità di garantire l'efficace distribuzione delle risorse e la pluralità degli interventi per una ricaduta sociale diffusa e diversificata.

ART. 14

Spese ammesse e modalità di finanziamento

1. Sono ammesse a contributo le sole spese di realizzazione dell'attività o dell'iniziativa proposta.
2. Sono altresì ammesse a contributo le spese di investimento, funzionali al perseguimento degli scopi sociali e per le finalità di cui al presente regolamento.
3. L'entità del contributo è subordinata e proporzionata ai limiti complessivi di spesa disposti dagli stanziamenti del bilancio di previsione annuale della Comunità, tenendo anche conto del

principio di rotazione dei soggetti richiedenti e delle attività o iniziative proposte.

4. Il contributo massimo concedibile non può essere superiore all'80% delle spese non coperte da altri aiuti/entrate come da relativa richiesta. Tale percentuale può essere aumentata fino a un massimo del 10% per le iniziative che adottino misure documentabili di riduzione dell'impatto ambientale. Tra tali misure rientrano la preparazione o somministrazione di alimenti e bevande caratterizzate da un limitato impatto ambientale sotto il profilo della produzione dei rifiuti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: attraverso l'introduzione di stoviglie e posate compostabili in ceramica o riutilizzabili in luogo di quelle usa e getta, eliminazione di lattine e bottiglie di plastica, la dispensazione di bevande alla spina) e l'utilizzo di prodotti a filiera locale.
5. La percentuale del contributo massimo concedibile pari all'80% può essere aumentata anche nei casi in cui l'attività o l'iniziativa sia *compartecipata* dalla Comunità ai sensi dell'art. 6 comma 3 del presente regolamento.
6. La concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico è vincolata all'impegno da parte dei soggetti beneficiari:
 - a) all'utilizzo esclusivo e per le finalità per le quali sono stati accordati;
 - b) all'apposizione del logo della Comunità e della dicitura "*con il sostegno/contributo della Comunità della Vallagarina*" in tutti i canali promozionali e pubblicitari dell'attività o dell'iniziativa proposta.
7. L'intervento della Comunità a sostegno di attività ed iniziative può anche consistere, in termini sostitutivi agli interventi di carattere finanziario, nella concessione in comodato gratuito di locali, spazi, impianti o attrezzature di proprietà.

ART. 15

Casi di esclusione

1. È esclusa la concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico nei casi di seguito riportati:
 - a) ai soggetti che svolgono attività imprenditoriale con fini di lucro;
 - b) a persone fisiche;
 - c) ai soggetti che costituiscono articolazione politico-amministrativa di partiti politici o di organizzazioni sindacali;

- d) per le attività e le iniziative di prevalente interesse locale delle singole municipalità, che non abbiano rilievo socio-culturale;
 - e) per le attività e le iniziative per le quali il finanziamento da parte della Comunità non costituisce un fattore determinante per il loro svolgimento;
 - f) per le attività e le iniziative la cui impostazione culturale, educativa, sociale, sportiva sia ritenuta carente nei requisiti minimi di rigore;
 - g) per le attività e le iniziative promosse in settori di intervento per i quali si ritenga che l'offerta sul territorio della Vallagarina sia comunque sufficiente;
 - h) per le attività e le iniziative comportanti spese palesemente eccessive rispetto ai prezzi correnti di mercato o manifestamente non necessarie;
 - i) per le attività e le iniziative realizzate al di fuori del territorio della Vallagarina, salvo che non siano compartecipate dalla Comunità ai sensi dell'art. 6 comma 3 del presente regolamento;
 - j) per le attività in contrasto o escluse dalle finalità dell'Ente.
2. L'intervento della Comunità non può essere richiesto né concesso per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie dei soggetti richiedenti.

Art. 16

Termini del procedimento

1. L'istruttoria relativa alle richieste di contributi e di altri benefici è completata entro 30 giorni dal termine ultimo per la ricezione delle richieste.
2. Non sono ammesse varianti alla domanda presentata qualora esse determinino una richiesta di contributo più elevato, salvo deroghe espressamente ammesse.
3. Il procedimento è concluso con provvedimento espresso adottato dal Presidente della Comunità entro 30 giorni dal termine di conclusione dell'istruttoria di cui al punto 1).

ART. 17

Termini e documentazione per la liquidazione del contributo

1. La liquidazione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti beneficiari di idonea rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta in relazione all'attività svolta o all'iniziativa organizzata,

secondo l'apposita modulistica predisposta dalla Comunità, e deve includere obbligatoriamente:

- a) Relazione consuntiva: un documento descrittivo dettagliato sulle attività realizzate. Qualora il beneficiario abbia ottenuto la maggiorazione del contributo per il ridotto impatto ambientale, la relazione dovrà specificare analiticamente le misure adottate, fornendo prova documentale del perseguimento degli obiettivi di sostenibilità dichiarati in sede di istanza;
- b) Rendiconto finanziario: un prospetto analitico delle entrate e delle uscite complessive relative al progetto, redatto secondo il modello fornito dall'Ente;
- c) Dati per il pagamento: indicazione dell'intestatario, del numero di conto corrente bancario o postale (IBAN) e dei dati del soggetto abilitato alla riscossione per conto del beneficiario;
- d) Dichiarazione fiscale: attestazione relativa all'assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto (ai sensi del D.P.R. 600/1973).

La rendicontazione deve essere corredata dai giustificativi di spesa (fatture o documenti fiscali equivalenti) intestati al soggetto beneficiario. Tali documenti devono essere regolarmente quietanzati e dimostrare un valore complessivo non inferiore all'ammontare del contributo concesso, a comprova dell'effettivo sostenimento dei costi.

- 2. La rendicontazione di cui al precedente comma 1 deve essere effettuata, a pena di revoca della concessione del contributo, entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dell'attività svolta o dell'iniziativa organizzata, salvo motivata richiesta di proroga.
- 3. La Comunità effettua controlli d'ufficio a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, in misura non inferiore al 10% delle istanze ammesse. I soggetti estratti per il controllo sono tenuti a trasmettere la seguente documentazione analitica:
 - Giustificativi di spesa: fatture, ricevute o documenti fiscali equivalenti intestati al beneficiario, relativi all'ammontare complessivo delle spese sostenute per l'iniziativa e non solo limitatamente alla quota coperta dal contributo.
 - Quietanza di pagamento: prova dell'avvenuto saldo di ogni giustificativo (bonifici bancari, estratti conto, o dichiarazioni di quietanza del fornitore) per comprovare l'effettivo esborso finanziario.
 - Rendiconto delle entrate: documentazione probatoria attestante l'ammontare complessivo delle entrate effettivamente percepite, inclusi i proventi da quote di iscrizione, sponsorizzazioni, alienazione di beni/servizi e altri contributi pubblici o privati.
 - Risccontro delle dichiarazioni: documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di domanda.

4. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o l'assenza della documentazione a supporto delle spese e delle entrate dichiarate, la Comunità, con provvedimento del Presidente, procede alla rideterminazione o alla revoca totale del beneficio, fermo restando quanto previsto dalle norme penali in materia di dichiarazioni mendaci. La liquidazione del contributo è disposta con provvedimento (atto di liquidazione) dal Responsabile del Servizio competente, sulla base dell'istruttoria e del provvedimento del Presidente della Comunità entro 30 giorni dal ricevimento della idonea documentazione.
5. Gli Enti, incluse tutte le Associazioni, le Onlus e le Fondazioni, che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti o comunque vantaggi economici di qualunque genere da parte di pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 124/2017, comma da 125 a 129, devono pubblicare sul proprio sito internet entro il 30 giugno le informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti nell'anno precedente. L'obbligo di pubblicazione non sussiste solo nel caso in cui l'importo dei contributi pubblici complessivamente ricevuti (anche da più enti) nel corso dell'anno/esercizio precedente sia inferiore a 10.000,00 euro. L'inosservanza dell'obbligo di pubblicazione comporta la restituzione delle somme ricevute alla Comunità della Vallagarina entro tre mesi (a decorrere dal 30 giugno).

Art. 18

Rideterminazione contributo

1. In sede di liquidazione del contributo sono escluse le voci di spesa non ammesse in sede di assegnazione dello stesso nonché le voci di spesa non indicate nel preventivo di spesa.
2. Nel caso in cui il disavanzo risultante dal rendiconto finanziario prodotto, esclusi il contributo della Comunità nonché le spese non ammesse, risulti inferiore al contributo concesso, il contributo viene rideterminato nell'importo del disavanzo finale.
L'eventuale rideterminazione del contributo è disposta dal Presidente della Comunità con proprio provvedimento.

ART. 19

Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato in caso di:
 - a) sostanziali e gravi difformità tra l'attività svolta e l'attività prevista;

- b) mancato svolgimento dell'attività ammessa a contributo;
 - c) mancata presentazione di tutta la documentazione prevista per la liquidazione del contributo entro il termine di cui all'articolo 17 comma 2;
 - d) rendiconto finanziario consuntivo dell'attività svolta in pareggio o in avanzo, senza l'intervento economico della Comunità;
 - e) rinuncia formale da parte del beneficiario;
 - f) accertamento che l'attività è già stata effettuata o è in corso alla data di presentazione della domanda.
2. La revoca del contributo è disposta dal Presidente della Comunità con proprio provvedimento. Dell'avvenuta revoca è data comunicazione all'interessato.

ART. 20

Responsabilità

1. La Comunità rimane estranea in ordine a qualsiasi rapporto od obbligazione che si instauri fra i soggetti beneficiari di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico concessi dalla Comunità medesima e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. La Comunità è esente da qualsiasi responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di attività o iniziative per le quali ha concesso contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico.

ART. 21

Applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di efficacia della deliberazione del Consiglio dei Sindaci.

ART. 22

Disciplina transitoria

1. In sede di prima applicazione, le domande di contributo e beneficio economico relative alle attività del secondo quadrimestre 2026 restano disciplinate, sia per le modalità di presentazione che per i criteri di valutazione qualitativa, dalla deliberazione dell'Esecutivo n. 44 del 05.03.2015 e dal Decreto del Commissario n. 40 del 01.04.2022, che mantengono efficacia limitatamente a tale periodo.
2. Il calendario delle finestre di raccolta delle domande di cui all'Art. 12 comma 5 entra a pieno regime con la scadenza del 31 ottobre 2026, a valere sulle iniziative da svolgersi nel periodo 1° gennaio – 30 aprile dell'anno successivo.